

COMUNE DI COGOLLO DEL CENGIO (SERVIZIO TECNICO)

Edilizia Privata - Edilizia Pubblica - Urbanistica

SEDE: Piazza della Libertà - 36010 Cogollo del Cengio (VI)

C.F. n. 84009900246 - Tel. n. 0445/805030 Telefax n. 0445/805093

E-mail: urbanistica@comune.cogolلودelcengio.vi.it

Prot. 9726

Cogollo del Cengio 10.12.2021

Pratica A.U.A. n°1/2021

INVIO TRAMITE SUAP

CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO E RILASCIO AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - COMUNICAZIONI DI CUI ALL' ART. 8 COMMA 4 DELLA LEGGE 26 OTTOBRE 1995 N. 447 E DI CUI AGLI ARTT. 215-216 DEL D.LGS 3 APRILE 2006 N.152

IL RESPONSABILE SPORTELLINO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE DEL COMUNE DI COGOLLO DEL CENGIO

Vista la richiesta della Ditta BISENZI s.rl. P.I. 02144560246 con sede legale a Vicenza in via Zamenhof 709, acquisita agli atti della Provincia di Vicenza in data 31.08.2021 prot. 37025, tramite il SUAP del Comune di Cogollo del Cengio intesa ad ottenere il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013 relativa all' insediamento produttivo localizzato in Comune di Cogollo del Cengio in via delle Calcare n.16;

Vista la nota dell'Amministrazione Provinciale di Vicenza n° 271/2021 di registro del 19.11.2021 pervenuta in data 02.12.2021 al prot. 9420, finalizzata al rilascio del provvedimento autorizzativo che si richiama integralmente nel presente atto;

Verificato che dal punto di vista urbanistico - edilizio gli impianti risultano insistere in zona omogenea propria di tipo Z.T.O. D1 Produttiva;

In attuazione delle disposizioni procedurali previste dal D.P.R.160/2010 e s.m.i. e dal D.P.R. 59/2013 e s.m.i.;

DICHIARA CONCLUSO IL PROCEDIMENTO RELATIVO A

- Autorizzazione agli scarichi di cui al Capo Secondo Titolo IV Parte Terza del D.lgs. 03 Aprile 2006 n. 152 in recapito diverso dalla pubblica fognatura;
- Autorizzazione agli scarichi di cui al Capo Secondo Titolo IV Parte Terza del D.lgs. 03 Aprile 2006 n. 152 in pubblica fognatura ;
- Comunicazione in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del D.lgs. 03 Aprile 2006 n. 152;
- Comunicazione in materia di impatto acustico di cui all' art.8 comma 4 della Legge 26 /10/95 n. 447;

Con tutte le condizioni e avvertenze contenute nella nota dell'Amministrazione Provinciale pervenuta in data 02.12.2021 al prot. 9420 che si allega quale parte integrale e sostanziale del presente provvedimento.

Il presente provvedimento ha validità di 15 (quindici) anni.

Contro il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. Veneto o in alternativa al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal ricevimento della presente

Distinti saluti.

**Il Responsabile del Servizio Tecnico
Edilizia Privata, Edilizia Pubblica, Urbanistica**

Scocco geom. Erica

(Firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005)



PROVINCIA DI VICENZA

AREA TECNICA
SERVIZIO AMBIENTE

Partita IVA e Codice Fiscale: 00496080243

Domicilio Fiscale e Uffici: Palazzo Godi - Nieve, Contrà Gazzolle, 1 – 36100 Vicenza

Indirizzo di posta elettronica certificata: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

PEC

Allo Sportello Unico Attività Produttive di
Cogollo del Cengio
suap.vi@cert.camcom.it

Oggetto: Pratica n. 02144560246-31082021-0943 - SUAP 5248
Ditta Bisenzi Srl - stabilimento di Cogollo del Cengio, via delle Calcare, n. 16
Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale per modifica sostanziale di stabilimento in possesso di AUA.
Trasmissione provvedimento provinciale n. 271/2021 del 19/11/2021 finalizzato al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

In riferimento all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) in oggetto, con la presente si provvede a trasmettere il provvedimento provinciale finalizzato al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. n. 59/2013.

Il presente provvedimento sostituisce il precedente, n. 3/2015 del 13/10/2015 e sarà efficace dalla data di rilascio da parte del SUAP della nuova Autorizzazione Unica Ambientale.

Si chiede di trasmettere allo scrivente Servizio per gli adempimenti di nostra competenza ed i controlli successivi, copia del Vostro provvedimento conclusivo e della notifica alla ditta, ad ARPAV e agli Enti coinvolti nel procedimento, con comunicazione della data di effettivo rilascio.

Si segnala che l'efficacia del provvedimento provinciale è subordinata al rilascio da parte dello Sportello Unico e che l'esercizio di attività privo di autorizzazione, costituisce reato ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006.

Distinti saluti.

Sottoscritto dal Dirigente dell'Area Tecnica
Ing. Filippo Squarcina
con firma digitale

n. 1 Allegato: Provvedimento provinciale n. 271/2021 finalizzato al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale.





PROVINCIA DI VICENZA

AREA TECNICA SERVIZIO AMBIENTE

Partita IVA e Codice Fiscale: 00496080243

Domicilio Fiscale e Uffici: Palazzo Godi - Nieve, Contrà Gazzolle, 1 – 36100 Vicenza

Indirizzo di posta elettronica certificata: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

N° Registro: 271/2021 del 19/11/2021

Oggetto: Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.)

Impresa: BISENZI S.R.L.

Sede legale: Via Fonti, n. 8 – Piovene Rocchette (VI)

Sede operativa: Via delle Calcare, n. 16 – Cogollo del Cengio (VI)

IL DIRIGENTE

Preso atto che con prot. n. 37025 del 31/08/2021 è stata acquisita agli atti della Provincia la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale pervenuta dal SUAP territorialmente competente presentata dall'impresa in oggetto;

Vista la precedente Autorizzazione Unica Ambientale n. 3 del 13/10/2015 prot. n. 8141 rilasciata dal SUAP del Comune di Cogollo del Cengio che comprende i seguenti titoli abilitativi:

Titoli abilitativi in materia ambientale contenuti nell'A.U.A. vigente
Autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 <u>in recapito diverso dalla pubblica fognatura</u>
Autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 <u>in pubblica fognatura</u>
Comunicazione di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447
Comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

Dato atto che con la suddetta domanda, l'impresa chiede la modifica del seguente titolo abilitativo:

Titoli abilitativi in materia ambientale per i quali il Gestore chiede il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale
Comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

Considerata la nota prot. n. 42341 del 04/10/2021 con la quale la Provincia ha indetto la Conferenza di Servizi semplificata ed ha comunicato al SUAP territorialmente competente le integrazioni/informazioni necessarie per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale da richiedere all'impresa e agli altri soggetti competenti in materia ambientale;

Considerato che il SUAP ha trasmesso la seguente documentazione:

- le integrazioni pervenute dall'impresa (prot. n. 45937 del 27/10/2021, prot. n. 47777 del 09/11/2021 e prot. n. 49078 del 16/11/2021),
- la comunicazione della società Viacqua Spa che "...le modifiche che la ditta Bisenzi Srl intende effettuare nello stabilimento (...) non hanno alcun impatto sulle disposizioni di nostra competenza. Non si ritiene quindi necessario modificare l'allegato scarichi dell'Autorizzazione Unica Ambientale in essere da noi emesso" (prot. n. 45938 del 27/10/2021),
- la comunicazione del Comune in merito all'impatto acustico "Non si richiede la presentazione di nuova documentazione di previsione di impatto acustico in quanto allegato alla precedente A.U.A." (prot. n. 46949 del 03/11/2021);

Considerata l'integrazione della ditta (prot. n. 48370 dell'11/11/2021);

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 recante regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale;

Visti l'art. 19 (sulle competenze della provincia) e l'art. 107 (sulle funzioni e responsabilità della dirigenza e sulla riferibilità alla medesima degli atti di carattere gestionale) del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 (T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL.) e successive modifiche e integrazioni;

Preso atto che il presente provvedimento rispetta il termine previsto dal Regolamento sui procedimenti amministrativi di competenza della Provincia di Vicenza (Determina del Segretario generale n. 256 del 26/02/2021) che è di giorni 120/150 (ID Proc. 947);

Visto il Decreto del Presidente della Provincia n. 112 del 24/11/2020 di conferimento dell'incarico di direzione dell'Area Tecnica dell'Ente;

ADOPTA

il presente provvedimento finalizzato al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A), contenente i seguenti titoli:

Titoli abilitativi sostituiti dall'Autorizzazione Unica Ambientale
Autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 <u>in recapito diverso dalla pubblica fognatura</u>
Autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 <u>in pubblica fognatura</u>
Comunicazione di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447
Comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

INFORMA

L'impresa dovrà essere gestita nel rispetto delle prescrizioni riportate negli allegati al presente provvedimento che ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

- "Allegato Scarichi in recapito diverso dalla fognatura"
- "Allegato parere della Società Viacqua Spa"
- "Allegato Iscrizione al Registro Provinciale delle Imprese che effettuano attività di recupero rifiuti in regime semplificato al n. 18/2011"

AVVERTE CHE

1. Il provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di 15 anni a partire dal rilascio da parte dello Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) competente;
2. l'azienda è tenuta a verificare periodicamente il rischio di deterioramento dell'ambiente esterno (es. contaminazione dei terreni e delle acque in caso di sversamenti accidentali/incendi interessanti il perimetro aziendale) ed adottare le opportune azioni di prevenzione, ad esempio, la predisposizione di un sistema di chiusura dei propri scarichi delle acque meteoriche prima del recapito finale e la formazione del personale addetto alla gestione di tali eventi;
3. nel caso di volturazione o cambio di denominazione del soggetto titolare dell'AUA, il nuovo gestore dovrà darne comunicazione alla Provincia per il tramite del SUAP, dichiarando che le condizioni di esercizio rimangono invariate e allegando l'eventuale documentazione. Tale comunicazione non comporta l'avvio delle procedure di cui all'articolo 4 del DPR 59/2013, ai sensi della DGRV n. 1775 del 3 ottobre 2013;
4. in caso di chiusura dello stabilimento, dovrà esserne data comunicazione alla Provincia e allo Sportello Unico.

TRASMETTE

Il presente provvedimento allo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e per il contestuale inoltro ad ARPAV e agli Enti coinvolti nel procedimento.

INFORMA CHE

l'attività di controllo e gli eventuali provvedimenti sanzionatori rimangono in capo all'autorità competente così come definita dalla normativa settoriale vigente.

Sottoscritto dal Dirigente dell'Area Tecnica
Ing. Filippo Squarcina
con firma digitale



PROVINCIA DI VICENZA

AREA TECNICA

SERVIZIO AMBIENTE

Partita IVA e Codice Fiscale: 00496080243

Domicilio Fiscale e Uffici: Palazzo Godi - Nieve, Contrà Gazzolle, 1 – 36100 Vicenza

Indirizzo di posta elettronica certificata: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

ALLEGATO SCARICHI IN RECAPITO DIVERSO DALLA PUBBLICA FOGNATURA

Il presente atto, costituente parte integrante e sostanziale del provvedimento provinciale finalizzato al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, riporta i limiti, le prescrizioni e le condizioni da osservare nell'ambito dello scarico sul suolo tramite sub-irrigazione delle acque meteoriche di seconda pioggia provenienti dallo stabilimento sito in Via delle Calcare, n. 16 nel Comune di **Cogollo del Cengio** della ditta **Bisenzi s.r.l.**

RIFERIMENTI NORMATIVI:

Decreto Legislativo 03 aprile 2006 n. 152, Testo Unico Ambientale, e in particolare:

- l'articolo 113 comma 1, lettera b) che stabilisce che le regioni disciplinano ed attuano “ *i casi in cui può essere richiesto che le immissioni delle acque meteoriche di dilavamento, effettuate tramite altre condotte separate, siano sottoposte a particolari prescrizioni, ivi compresa l'eventuale autorizzazione.*”
- l'articolo 124 detta i *Criteri generali* sul rilascio delle autorizzazioni allo scarico;

Deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto n. 107 del 5 novembre 2009, pubblicata sul BUR n. 100 del 8 dicembre 2009, di approvazione del Piano di Tutela delle Acque, e le successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare con l'art. 39 la Regione Veneto ha dato attuazione all'art. 113 del D.Lgs. 152/06;

Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 80 del 27 gennaio 2011 “Linee guida per l'applicazione di alcune norme tecniche di attuazione del Piano di Tutela delle Acque”;

Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1770 del 28 agosto 2012 “Piano di Tutela delle Acque, D.C.R. n. 107 del 5/11/2009. Precisazioni”;

Legge Regionale del Veneto 16 aprile 1985 n. 33, e successive modifiche ed integrazioni, e in particolare l'art. 5 comma 2 lettera a) che assegna alla Provincia l'esercizio delegato del controllo preventivo “autorizzando gli impianti di seconda categoria di cui all'art 49 lettera c)” e l'art. 49 lettera c punto 2 che classifica come impianti di Seconda Categoria, “gli impianti di depurazione gestiti da imprese private, per conto proprio, annessi agli insediamenti produttivi per il trattamento dei reflui liquidi ivi prodotti”;

Parere n. 02/1219 della Commissione Tecnica Provinciale per l'Ambiente sui criteri operativi per la gestione delle acque meteoriche di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 39 del Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto.

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE RICEVUTA AGLI ATTI DA PARTE DELLA DITTA E CONSIDERAZIONI:

La ditta effettua attività di recupero di rifiuti non pericolosi (carta e plastica) in regime semplificato;

L'attività condotta dalla ditta rientra nelle tipologie di attività presenti nell'allegato F delle Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) del Piano di Tutela delle Acque della Regione del Veneto (P.T.A.);

La ditta risulta autorizzata con A.U.A. n. 3 del 13/10/2015 prot. n. 8141 rilasciata dal SUAP del Comune di Cogollo del Cengio;

Nella domanda per la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale la ditta, in relazione allo scarico delle acque meteoriche di seconda pioggia su suolo, chiede la prosecuzione senza modifiche;

In merito al processo depurativo e alla situazione impiantistica esistente, non essendo intervenute e richieste modifiche, il riferimento è a quanto già agli atti di questa Provincia ed in particolare:

- le acque di prima pioggia vengono, previo trattamento, recapitate alla pubblica fognatura mentre le restanti acque di seconda pioggia, sempre previo trattamento, vengono disperse nel suolo tramite un sistema di sub-irrigazione;
- l'impianto di trattamento delle acque meteoriche è costituito dalle seguenti sezioni: scolmatore acque di prima pioggia, bacino di accumulo, bacino di separazione degli oli e delle benzine, secondo bacino di sedimentazione/disoleazione a servizio della linea di scarico delle acque di seconda pioggia;

Si ritiene opportuno prescrivere la tenuta di un quaderno di manutenzione in cui registrare gli interventi di manutenzione dell'impianto di depurazione con obbligo di registrazione entro sette giorni lavorativi dalla conclusione dell'intervento ai fini di una maggior puntualità nella gestione dell'impianto oltre che ad una più efficace azione di controllo da parte degli Organi preposti.

ELENCO DEI PARERI/NULLA OSTA/CONCESSIONI RICEVUTI DA ALTRI ENTI:

- nota del 3 agosto 2015, acquisita al protocollo della Provincia di Vicenza al n. 52560 del 4 agosto 2015, con cui la Società Alto Vicentino Servizi srl ha comunicato l'assenza, nell'area di raggio 200 metri dallo scarico della Ditta, di pozzi ed altre strutture di derivazione e captazione di acque destinate al consumo umano (art. 94 D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.);

NUMERO E TIPOLOGIA SCARICHI AUTORIZZATI CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO:

Nr. scarichi	Tipologia reflui scaricati	Corpo ricettore
1	Meteoriche di seconda pioggia	Suolo (sub-irrigazione)

PRESCRIZIONI:

- a) Deve essere presente il seguente pozzetto di campionamento nel punto di seguito elencato:
1. un **pozzetto di campionamento fiscale**, da indicare con la sigla "PF1", posto immediatamente a valle del secondo bacino di sedimentazione/disoleazione a servizio della linea di scarico delle acque di seconda pioggia;
- b) il pozzetto di campionamento fiscale indicato al precedente punto a) deve essere del tipo UNICHIM o analogo, in modo da permettere il prelievo manuale o con l'attrezzatura automatica (autocampionatore), deve essere sempre accessibile da parte delle autorità competenti al controllo, deve essere idoneo per i prelievi e le misure di portata e deve essere indipendente da eventuali apporti di altre acque reflue;
- c) la ditta, al fine di monitorare nel tempo il rispetto dei limiti di legge, deve far effettuare da un laboratorio analisi allo scarico sotto indicato, indicando il metodo di campionamento e le metodiche analitiche. Le analisi devono essere effettuate secondo la tempistica e almeno per i parametri riportati nella seguente tabella:

Punto di prelievo	Periodicità analisi	Parametri minimi da analizzare
Pozzetto fiscale "PF1"	una volta all'anno dopo un periodo di secco ragionevolmente lungo	pH, COD, conducibilità (facoltativo), solidi sospesi totali, ferro, rame, piombo, zinco e idrocarburi Totali.

Il prelievo dei campioni dovrà essere effettuato da personale del laboratorio che redigerà anche un apposito verbale di prelievo (in cui dovrà essere riportato anche il metodo di campionamento) da allegare al rapporto di prova. Il campionamento dovrà essere effettuato nelle condizioni operative e meteorologiche ritenute dal tecnico responsabile più gravose per la qualità delle acque scaricate e che dovranno essere specificatamente indicate nel verbale di campionamento. I rapporti di prova con i relativi verbali di prelievo dovranno essere conservati dalla ditta e messi a disposizione delle autorità competenti al controllo;

- d) la ditta dovrà dotarsi di un quaderno di manutenzione in cui registrare, entro sette giorni lavorativi dalla conclusione dell'intervento, le seguenti operazioni:
- svuotamento periodico delle vasche di dissabbiatura/disoleatura dai residui pesanti e dagli olii, puliti o sostituiti i filtri, secondo la frequenza stabilita dal progettista/fornitore dell'impianto, al fine di garantire il sufficiente volume di accumulo, come progettualmente individuato nonché il perfetto funzionamento del depuratore;
 - eventuali rotture o disfunzioni delle apparecchiature elettriche ed elettroniche previste per l'impianto di depurazione e la data di ripristino della funzionalità di tali apparecchiature;
 - altri interventi di manutenzione programmata e straordinaria che vengono eseguiti sull'impianto di depurazione;
- Il citato quaderno dovrà essere messo a disposizione dell'autorità di controllo;

- e) la ditta deve provvedere all'attenta e costante conduzione dell'impianto di depurazione, evitando di provocare un aumento, anche temporaneo, dell'impatto dello scarico nel corpo recettore o di determinare un peggioramento della qualità dello scarico, segnalando tempestivamente alla Provincia e all'A.R.P.A.V. di Vicenza eventuali inconvenienti che si dovessero verificare all'impianto;
- f) le condotte delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali e i relativi sistemi disperdenti devono essere isolati da possibili apporti delle acque provenienti dai tetti;
- g) lo scarico autorizzato con il presente provvedimento, deve rispettare i limiti di seguito indicati:

Punto di prelievo	Corpo Ricettore	Limiti allo scarico da rispettare
Pozzetto fiscale "PF1"	Suolo (sub-irrigazione)	Tabella 4 dell'allegato 5 alla Parte Terza del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 N. 152

- h) i limiti di accettabilità non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
- i) è fatto comunque divieto di scarico sul suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006, come previsto dall'art. 103, comma 3, del citato decreto.

AVVERTENZE:

Il mancato rispetto delle prescrizioni del presente provvedimento comporta l'attivazione dei procedimenti di cui all'art. 130 del d.lgs. n. 152, nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 133 del medesimo decreto, salvo che il fatto non costituisca reato.

Tutte le modifiche dell'impianto di depurazione devono essere comunicate preventivamente alla Provincia che valuterà l'eventuale necessità di un'autorizzazione preventiva alla modifica e l'eventuale necessità di una verifica della funzionalità e potenzialità dell'impianto stesso.

L'eventuale trasferimento, ampliamento, o ristrutturazione dell'insediamento, da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente e/o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente, comporta la presentazione di una nuova domanda di autorizzazione allo scarico a norma dell'art. 124 del d.lgs. n. 152/06 e s.m.i.

La Provincia si riserva la facoltà di modificare ed integrare il presente provvedimento nel caso ciò si renda necessario a seguito di modifiche normative introdotte nella materia o di nuovi elementi comunicati da parte degli Enti coinvolti nel procedimento.

INFORMAZIONI:

Il presente atto è rilasciato ai soli fini della legislazione per la tutela delle acque dall'inquinamento di esclusiva competenza provinciale, fatti salvi i diritti dei terzi e fermo restando le competenze di altri Enti, comprese quelle comunali in materia urbanistica, edilizia ed igienico sanitaria, dei Consorzi di Bonifica e della Regione del Veneto - Area Tutela e Sviluppo del Territorio, Direzione Operativa Unità organizzativa Genio Civile di Vicenza.

Sottoscritto dal Dirigente dell'Area Tecnica
Ing. Filippo Squarcina
 con firma digitale

Il presente **Allegato**, costituente parte integrante e sostanziale dell'**Autorizzazione Unica Ambientale**, riporta i limiti, le prescrizioni e le condizioni da osservare nell'**ambito dello scarico di acque meteoriche** provenienti dalla **Ditta Bisenzi Srl** nello stabilimento sito in **via Calcare, 16, Comune di Cogollo del Cengio (VI)**, nella rete fognaria gestita da AVS SpA recapitante all'impianto di depurazione di Thiene (VI).

RIFERIMENTI NORMATIVI:

Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, articolo n. 124 comma 1 e comma 7;
Legge Regionale 33/85 e s.m. e i., articolo n. 49;
Delibera del Consiglio Regionale del Veneto n. 107 del 5 novembre 2009 di approvazione del Piano di Tutela delle Acque, pubblicata nel BUR della Regione Veneto n. 100 dell'8 dicembre 2009;
Delibere della Giunta Regionale del Veneto n. 80 del 27 gennaio 2011, n. 842 del 15 maggio 2012 e n. 1770 del 28 agosto 2012 in cui sono state apportate modifiche ed integrazioni al suddetto Piano di Tutela delle Acque;
Legge Regionale 8 maggio 2009 n. 12 titolata "**Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio**".
Regolamento per lo scarico in fognatura dell'AATO Bacchiglione;
DPR 13 marzo 2013, n. 59

NUMERO E TIPOLOGIA SCARICHI AUTORIZZATI CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO:

- 1) acque meteoriche di prima pioggia con una portata massima di 12 mc/die e di 3 mc/ora, quando l'evento meteorico sia terminato da almeno 5 ore, nella fognatura di via Calcare, Comune di Cogollo del Cengio (VI).

Premesso quanto sopra,

Il Direttore Generale di Alto Vicentino Servizi

COMUNICA

l'accoglimento della richiesta avanzata dall'impresa

CONSENTE

lo scarico in fognatura qualora siano rispettate le seguenti prescrizioni:

PRESCRIZIONI:


- 1) la concentrazione dei parametri allo scarico deve rientrare nei limiti previsti dalla Tabella 1, Allegato B, colonna "scarico in fognatura" del Piano di Tutela delle Acque emanato dalla Regione Veneto. I limiti indicati non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
- 2) lo scarico deve avvenire in fognatura attraverso l'ideone pozzetto di ispezione e campionamento al limitare della proprietà come previsto dal Regolamento di fognatura;
- 3) la Ditta deve mantenere i sistemi di depurazione esistenti, per garantire il rispetto di quanto citato al punto 1;
- 4) la Ditta deve mantenere il misuratore di portata esistente e garantire il corretto funzionamento con le necessarie manutenzioni periodiche;

- 5) la Ditta dovrà richiedere la modifica sostanziale del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale quando:
- a) la portata scaricata giornalmente superi di oltre il 20% quella autorizzata;
 - b) il carico giornaliero o la concentrazione media di uno o più dei principali inquinanti superino di oltre il 10% il valore dichiarato nella domanda;
 - c) venga rilevata negli scarichi la presenza di nuovi inquinanti che a giudizio di Alto Vicentino Servizi modifichino in misura sensibile l'apporto di inquinamento attribuibile al complesso produttivo.
- 6) la Ditta è tenuta ad avvisare tempestivamente Alto Vicentino Servizi di qualunque anomalia o incidente che possa pregiudicare il regolare funzionamento dell'impianto di depurazione;
- 7) eventuali variazioni sostanziali dell'attività, della ragione sociale, del ciclo produttivo e delle reti di fognatura interne devono essere comunicate ad Alto Vicentino Servizi;
- 8) la Ditta è tenuta a comunicare annualmente ad Alto Vicentino Servizi, con la denuncia di scarico da consegnare entro il termine del 31 gennaio:
- a) la qualità e la quantità dei reflui scaricati in pubblica fognatura;
 - b) la quantità di acqua prelevata da approvvigionamento idrico autonomo o da acquedotto privato.
- 9) il provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale potrà essere revocato qualora sia accertato il mancato rispetto dei limiti di accettabilità previsti e/o delle altre disposizioni previste dalla presente autorizzazione o dal Regolamento di fognatura citato;
- 10) entro 45 giorni dall'emissione del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale la Ditta è tenuta a firmare il contratto che ha per oggetto la fornitura da parte di AVS dei servizi di fognatura e depurazione delle acque reflue industriali prodotte dalla Ditta.


INFORMAZIONI:

Il presente allegato dovrà costituire parte integrante del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Il Tecnico
Dott. Mauro Lanzi



Il Direttore Generale
Dr. Ing. Massimo Cornaviera





PROVINCIA DI VICENZA

AREA TECNICA
SETTORE AMBIENTE

Partita IVA e Codice Fiscale: 00496080243
Domicilio Fiscale: Palazzo Godi - Nieve, Contrà Gazzolle, 1 – 36100 Vicenza
Indirizzo di posta elettronica certificata: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

ALLEGATO ISCRIZIONE AL REGISTRO PROVINCIALE DELLE IMPRESE

CHE EFFETTUANO ATTIVITA' DI RECUPERO RIFIUTI IN PROCEDURA SEMPLIFICATA AL N. 18/2011

Il presente allegato, costituente parte integrante e sostanziale del provvedimento provinciale finalizzato al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, riporta i limiti, le prescrizioni e le condizioni da osservare nell'esercizio dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi in procedura semplificata dalla Ditta **Bisenzi S.r.l.** (c.f. e p.iva: 02144560246) per lo stabilimento sito in via Calcare n. 16 in Comune di Cogollo del Cengio (VI).

RIFERIMENTI NORMATIVI:

- D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- D.M. 05/02/98 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero" e s.m.i.;
- D.M. 21/07/1998 n. 350 "Regolamento recante norme per la determinazione dei diritti di iscrizione in appositi registri dovuti da imprese che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti, ai sensi degli articoli 31, 32 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22";
- D.M. 22/09/2020 n. 188 "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152."
- D.M. 30/03/2015 "Linee guida per la verifica di assoggettabilità a VIA dei progetti di competenza regionale";
- L.R. del Veneto n. 3/2000 "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti" e s.m.i.;
- L.R. del Veneto n. 4 del 18/02/2016 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale";
- Delibera di Giunta Regionale del Veneto n. 2426 del 04/08/2009 "Indirizzi operativi in ordine alla corretta applicazione della disciplina concernente le procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 214 – 216 del D.Lgs.152/2006. Modello concernente la Comunicazione per l'esercizio dell'attività di recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata";
- Deliberazione del Consiglio Regionale n. 30 del 29/04/2015 "Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali. Decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. e Legge regionale n. 3 del 2000 e s.m.i.";
- Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 2721 del 29/12/2014 "Approvazione schema di "Garanzie finanziarie a copertura dell'attività di smaltimento e recupero di rifiuti". D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. ed integrazione delle disposizioni regionali vigenti in materia";

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE RICEVUTA AGLI ATTI DA PARTE DELL'IMPRESA E CONSIDERAZIONI:

la Ditta Bisenzi S.r.l. (c.f. e p.iva: 02144560246) ha l'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) n. 3 del 13/10/2015 prot. 8141 relativa allo stabilimento di via Calcare n. 16 in Comune di Cogollo del Cengio (VI) rilasciata dal SUAP del Comune di Cogollo del Cengio e che comprende i seguenti titoli: autorizzazione agli scarichi di acque reflue in recapito diverso dalla pubblica fognatura, autorizzazione agli scarichi di acque reflue in pubblica fognatura, comunicazione per l'esercizio dell'attività di recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/2006 e comunicazione di cui all'art. 8 comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

la Ditta, con nota trasmessa dal SUAP acquisita agli atti con prot. n. 37025 in data 31/08/2021, ha presentato la domanda di modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale per aumento della quantità annua di rifiuti gestiti, mantenendo inalterata la quantità già autorizzata di rifiuti in messa in riserva istantanea;

la Ditta ha presentato le garanzie finanziarie di € 4.290,00 (con deposito cauzionale di € 2.750,00 + € 1.540,00) previste dalla DGRV n. 2721 del 29/12/2014 (acquisiti agli atti con prot. 45937 del 27/10/2021 e prot. 47484 del 08/11/2021),

la Ditta ha presentato l'attestazione del versamento dei diritti di iscrizione per l'anno 2021 come determinati dal Decreto Ministeriale n. 350 del 21/07/1998 (prot. 45937 del 27/10/2021).

ELENCO DEI PARERI/NULLA OSTA/CONCESSIONI RICEVUTE DA ALTRI ENTI:

non sono pervenute osservazioni ostative da parte del Comune in merito all'attività di recupero rifiuti in oggetto.



ATTIVITÀ DI RECUPERO RIFIUTI:

1a)	Tipologia D.M. 05/02/1998 all.1, suball.1	1.1: rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati, anche di imballaggi
	Codice C.E.R.	150101 150105 150106 200101
	Attività di recupero	R13: D.M. 05/02/1998
	Q.tà max di messa in riserva istantanea (espressa in tonnellate)	5 t (R13)
	Q.tà max trattata all'impianto (espressa in tonnellate/anno)	12'500 t/anno (R13)

1b)	D.M. n. 188 22/09/2020	Rifiuto da carta e cartone
	Codice C.E.R.	150101 150105 150106 200101
	Attività di recupero	(R13-R3: D.M. n. 188 22/09/2020)
	Q.tà max di messa in riserva istantanea (espressa in tonnellate)	20 t (R13-R3)
	Q.tà max trattata all'impianto (espressa in tonnellate/anno)	2'500 t/anno (R13-R3)

2)	Tipologia D.M. 05/02/98 allegato 1, suball.1	6.1 rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici
	Codice C.E.R.	020104 150102 191204 200139
	Attività di recupero (D.M. 05/02/98)	(R13)
	Q.tà max di messa in riserva istantanea (espressa in tonnellate)	25 t
	Q.tà max trattata all'impianto (espressa in tonnellate/anno)	1'000 t/anno

3)	Tipologia D.M. 05/02/98 allegato 1, suball.1	6.2 sfridi, scarti, polveri e rifiuti di materie plastiche e fibre sintetiche
	Codice C.E.R.	070213 120105 160119
	Attività di recupero (D.M. 05/02/98)	(R13)
	Q.tà max di messa in riserva istantanea (espressa in tonnellate)	5 t
	Q.tà max trattata all'impianto (espressa in tonnellate/anno)	1'000 t/anno

4)	Tipologia D.M. 05/02/98 allegato 1, suball.1	8.4 rifiuti di materiali tessili compositi e della lavorazione di fibre naturali, sintetiche e artificiali
	Codice C.E.R.	040209 040221 040222 160122 200110 200111
	Attività di recupero (D.M. 05/02/98)	(R13)
	Q.tà max di messa in riserva istantanea (espressa in tonnellate)	7,5 t
	Q.tà max trattata all'impianto (espressa in tonnellate/anno)	300 t/anno

5)	Tipologia D.M. 05/02/98 allegato 1, suball.1	9.1 scarti di legno e sughero, imballaggi di legno
	Codice C.E.R.	030101 030105 150103 170201 191207
	Attività di recupero (D.M. 05/02/98)	(R13)
	Q.tà max di messa in riserva istantanea (espressa in tonnellate)	7,5 t
	Q.tà max trattata all'impianto (espressa in tonnellate/anno)	1'000 t/anno

PRESCRIZIONI:

- 1) La quantità massima di rifiuti in messa in riserva istantanea (R13) stoccabili nell'impianto è pari a 70 tonnellate.
- 2) La quantità massima in deposito temporaneo di rifiuti prodotti dall'attività è pari a 14 tonnellate di rifiuti non pericolosi.
- 3) La quantità massima di recupero dell'impianto (operazione R3) deve essere inferiore o uguale a 10 tonnellate/giorno.

AVVERTENZE:

- 1) Le attività di cui sopra devono essere condotte nel rispetto di quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 152/2006 e s.m.i., dal D.M. n. 188 del 22/09/2020 e dal D.M. 05/02/1998 e s.m.i., dalle altre norme di settore e di quanto comunicato dalla Ditta.
- 2) Le garanzie finanziarie devono essere mantenute aggiornate secondo quanto previsto dalla DGRV n. 2721 del 29/12/2014; in particolare la Ditta, se necessario, dovrà fare pervenire al Settore Ambiente della Provincia, per via telematica tramite pec e con firma digitale, il file di rinnovo delle polizze ai fini della sottoscrizione digitale del beneficiario e successiva restituzione; la copia del rinnovo della polizza RC inquinamento, qualora prevista, può essere inviata tramite posta elettronica certificata. Si ricorda che, come previsto lett. D) "Disposizioni di carattere generale" dell'Allegato A alla D.G.R.V. n. 2721 del 29/12/2014, la mancata presentazione delle garanzie non consente l'avvio dell'attività o la sua prosecuzione.
- 3) In adempimento alle norme richiamate la Ditta è obbligata:
 - a) ad inviare, tramite pec, copia del versamento dei diritti di iscrizione, previsti dall'art. 3 del D.M. 350/98, entro il 30 aprile di ogni anno; il versamento deve essere effettuato unicamente tramite il **portale MayPay-Pagamenti** sul sito della Provincia. In caso di mancato o ritardato versamento l'iscrizione si intende sospesa e la Ditta non è legittimata ad esercitare l'attività di recupero rifiuti fino ad avvenuto versamento;
 - b) a rinnovare la comunicazione in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero;
 - c) inviare copia del rinnovo delle certificazioni relative al D.M. 22/09/2020 n. 188 in materia di "End of Waste".
- 4) L'attività deve essere condotta esclusivamente all'interno dell'area individuata nella comunicazione nonché con i sistemi, gli impianti ed il lay out indicati nella stessa.
- 5) La superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita.
- 6) Ai rifiuti prodotti dall'attività di recupero dovrà essere attribuito un codice CER del capitolo 19, cioè come "rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti". Le zone di deposito (messa in riserva e deposito temporaneo) dei rifiuti, devono essere distinte per tipologie omogenee contrassegnate con apposita segnaletica, riportante la tipologia stessa e il codice CER di appartenenza. Devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri.
- 7) Nel caso in cui la Ditta svolga altre attività industriali, le aree/i manufatti riservate alla attività di messa in riserva dei rifiuti devono essere individuabili e mantenute separate dalle precedenti. Nel caso in cui la Ditta utilizzi materie prime nel ciclo produttivo, queste ultime devono essere mantenute separate dai rifiuti soggetti a recupero.
- 8) I rifiuti già trattati ed in attesa di caratterizzazione (test di cessione), se necessaria, devono essere mantenuti distinti dalle materie prime secondarie (MPS), su apposita area ben individuabile.
- 9) L'iscrizione in procedura semplificata non prevede i medesimi effetti sostitutivi del provvedimento di approvazione del progetto di cui all'art. 208 del D.Lgs. n.152/2006, che sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, e non costituisce variante allo strumento urbanistico. La Ditta deve, quindi, essere in possesso delle autorizzazioni, concessioni, nulla osta ed altri atti di assenso necessari in base alla legge vigente ai fini dell'attività.

INFORMAZIONI:

Si precisa che sulla base dell'art. 35, comma 3 della L.R. n. 3 del 21/01/2000 resta di competenza comunale la vigilanza sull'attività edilizia connessa all'esecuzione delle opere relative agli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti e l'adozione di ogni provvedimento connesso.

Sottoscritto dal Dirigente del Settore Ambiente
(Ing. Filippo Squarcina)
con firma digitale